

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in particolare stabilendo condizioni, modalità, e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienze.

ART. 2 SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al punto 1.1.1. lett. A) della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, avviati allo smaltimento in regime di privativa comunale è disciplinata da apposito regolamento, adottato ai sensi del D. Lgs. del 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 21 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22.

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti speciali assimilati di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 sono da ritenersi, ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, assimilati indipendentemente dalla quantità, ai rifiuti solidi urbani per quanto concerne sia le tariffe che le modalità di pagamento.
2. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, quelli propri delle attività economiche compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della delibera interministeriale del 27 luglio 1984 e più precisamente:
 - a) i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sotto indicati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) fatta esclusione per gli imballaggi secondari e terziari;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, celophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta,
 - feltri e tessuto non tessuti;
 - pelle e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
 - rifiuti ingombranti inclusi i beni durevoli (di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere) di cui all'art. 44, comma 5 el Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere,
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi o materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
 - gli accessori per l'informatica.

ART. 4

APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune esercita con diritto di privativa, obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi quelli assimilati agli urbani, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e smaltimento, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
2. Gli occupanti o i detentori degli insediamenti sparsi sono tenuti comunque ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini.

CAPO II

OGGETTO DELLA TASSAZIONE

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa dovuta in relazione ai servizi resi dal Comune in regime di privativa, da coloro che occupano o conducono a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.), o di fatto utilizzano, locali e aree scoperte.
2. Per le utenze domestiche la tassa è riscossa nei confronti dell'utente dichiarante, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i conviventi.
3. Per i locali di uso domestico affittati saltuariamente, nel limite di un anno, la tassa è riscossa nei confronti del proprietario.
4. Per le utenze non domestiche la tassa è riscossa nei confronti della persona fisica, società, impresa, associazione, o ente che utilizza i locali o le aree scoperte.

ART. 6

SUPERFICI UTILI SOGGETTE A TASSA

1. Sono assoggettate a tassa le superfici utili dei locali, chiusi o chiudibili, misurate sul filo interno dei muri dei locali stessi.
2. L'unità di superficie imponibile è il Mq.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per le utenze domestiche sono assoggettate le superfici utili dei vani sia principali (camere, sale, cucine) sia accessori (ingressi interni, corridoi, anticamera, disimpegno, ripostigli, bagni, servizi igienici in genere) verande, mansarde, soffitte, sottotetti accessibili, cantine, ripostigli, depositi in genere, lavanderie, stierie, tavernette o simili, sale da giochi o simili, nonché le superfici relative a dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato.
5. Per soffitte, sottotetti e cantine accessibili si intende i locali con altezza superiore a 1,5 ml di altezza.
6. Per le utenze non domestiche sono assoggettate le superfici utili dei locali destinati all'esercizio delle specifiche attività sia private che pubbliche.
7. Alle unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia svolta contestualmente un'attività economica o professionale si applica la tariffa vigente proporzionalmente alle superfici utilizzate per le attività stesse.

ART. 7

AREE SCOPERTE ASSOGGETTATE A TASSA

1. Per le utenze non domestiche sono assoggettate le superfici scoperte operative, intendendosi tali quelle adibite all'esercizio dell'attività.
2. L'unità di superficie imponibile è il Mq.
3. Sono considerate aree scoperte operative, le superfici scoperte o parzialmente scoperte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le aree destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita;
 - b) le aree destinate a servizio degli impianti di distribuzione di carburante, comprese quelle adibite a lavaggio degli autoveicoli e quelle costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree all'aperto destinate al deposito di materiali in relazione all'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi, di attività produttive ed economiche in genere.
 - d) qualsiasi altra area, anche appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, se adibite ad attività suscettibile di produrre rifiuti, oggetto del servizio di smaltimento.
4. Sono assoggettate a tassa le superfici utili delle aree scoperte misurate sul perimetro delle stesse, al netto della superficie delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DALLA APPLICAZIONE DELLA
TASSA

1. Non sono soggette a tassa le aree pertinenziali o accessorie alle utenze domestiche.
2. Non sono assoggettabili a tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o destinazione, o per obiettive condizioni di non utilizzo, portate a conoscenza con la dichiarazione iniziale o di variazione, e riscontrabili in base ad elementi oggettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.
3. Presentano le suddette caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) i locali e le aree scoperte costituenti parti comuni dei condomini, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile;
 - b) i locali relativi a soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a ml. 1,5;
 - c) le aree scoperte condominiali destinate a aree verdi;
 - d) i locali e le unità immobiliari che risultano non utilizzati, in quanto privi totalmente di arredo e di allacciamento ai servizi di utenza pubblica (luce, acqua, gas);
 - e) i locali destinati a centrali termiche o ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani accessori e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - f) i locali di fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili, o in ristrutturazione, che di fatto non siano utilizzati, purchè tale circostanza sia dimostrata con idonea documentazione;
 - g) i locali e le aree scoperte degli impianti sportivi riservate esclusivamente alla pratica della disciplina sportiva;
 - h) le aree scoperte e gli stabili non abitativi destinati in via esclusiva all'attività agricola per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia attrezzi;
 - i) i locali e le aree scoperte in cui si producono stabilmente ed esclusivamente rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
4. Qualora per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano tali rifiuti, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento della attività.

CAPO III

CRITERI APPLICATIVI

ART. 9

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata ad anno solare.
2. La tassa è dovuta dal bimestre successivo dell'occupazione o conduzione dei locali o delle aree scoperte, fino al bimestre successivo alla dichiarazione di cessazione dell'utenza.
3. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è svolto il servizio in regime di privativa comunale.
4. Nelle zone al di fuori del piano di raccolta smaltimento dei rifiuti la tassa e' dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - In misura pari al 40 % della tassa per le distanze fino a 1500 ml.
 - In misura pari al 30 % della tassa per le distanze superiori a 1500 ml.
5. Gli utenti situati fuori dell'area di raccolta devono comunque ottemperare a quanto previsto dal precedente Art. 4 comma 2.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per scioperi o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del corrispettivo; qualora pero' il periodo di mancato svolgimento si protragga per più di giorni 15 consecutivi, l'utente puo' provvedervi a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata.

ART. 10
DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa, presentano al comune di ISSOGNE, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali e delle aree.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante, per le utenze domestiche, o dal rappresentante legale o negoziale, per le utenze non domestiche.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
 - b) il codice fiscale;
 - c) il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti;
 - d) l'ubicazione, la superficie e destinazione di uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione e la firma;
3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
 - a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta e del soggetto nel cui interesse è presentata;
 - b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (ente, istituto, associazione, società e altre organizzazioni;
 - c) lo scopo sociale e/o istituzionale;
 - d) il codice fiscale e/o la partita I.V.A.;
 - e) il codice attività ISTAT dell'imposta sul valore aggiunto;
 - f) l'ubicazione, la superficie e destinazione di uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - g) la data di inizio dell'occupazione o conduzione e la firma;
4. Il modello di denuncia può prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere attestazioni al dichiarante nel rispetto delle disposizioni di cui al trattamento dei dati personali.
5. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.
6. La cessazione dell'uso dei locali e aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di Issogne appena intervenuta nelle medesime forme di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Ai fini della tassa di smaltimento rifiuti il Comune di Issogne non riconosce le eventuali suddivisioni di superficie, con destinazione domestica, all'interno della medesima unità immobiliare, pertanto nell'ipotesi di subaffitto, o convivenza di nuclei familiari diversi affitto parziale dell'immobile, soggetto obbligato in primis è il titolare della denuncia sia esso proprietario, affittuario o detentore principale.
8. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 11
DETERMINAZIONI DELLE CLASSI DI ATTIVITA'
DELLE UTENZE

1. I locali e le aree relative alle utenze sono classificate in relazione alla loro destinazione di uso.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotta.
4. I locali e le aree esterne operative, tassabili ai sensi dell'art. 6 e 7 del presente regolamento sono suddivisi/e in n. 10 categorie.

N.	CATEGORIE	L. / MQ.
1	Locali ad uso abitazione	1.000
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	550
3	Campeggi distributori di carburanti, carrozzerie, autofficine, elettrauti	880
4	Alberghi senza ristorante	550
5	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	880
6	Negozi di: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze similari	880
7	Attività artigianali e botteghe di artigiani	880
8	Attività industriali con capannoni di produzione	880
9	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticceria,	1.100
10	Supermercati, negozi di pane e paste, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste ortofrutta, pescheria, fiori e piante	1.100

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Comunale delibera le tariffe per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo in relazione all'onere che si prevede si sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO

1. Nel determinare le tariffe annuali della tassa il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in misura non inferiore alla misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.
2. Ai fini delle determinazioni del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa un importo pari al 95 % a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani e assimilati di cui all'art. 2 del presente regolamento. (annullato dalla CO.RE.CO)

ART. 14 TASSA GIORNALIERA

1. La tassa giornaliera e' dovuta esclusivamente per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio.
2. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni anche se ricorrente.
3. Ai fini sopraindicati si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento in via puramente indicativa e esaustativa:
 - a) Aree su cui insistono installazioni di spettacolo viaggiante.
 - b) Fiere e mercati;
 - c) Vendite occasionali di qualsiasi genere;
 - d) Banchi di vendita in occasione di particolari festività'.
4. Il corrispettivo e' determinato in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, incrementata del 50% con arrotondamento alle 1000 lire superiori.
5. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto.
6. Il predetto versamento andra' effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il servizio di tesoreria del Comune di Issogne, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.
7. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tassa giornaliera della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudini quantitative e qualitative a produrre rifiuti urbani.

8. In caso di uso fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

CAPO IV RIDUZIONI

ART. 15 RIDUZIONE DI SUPERFICIE E TARIFFA

1. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti non conferibili in regime di privativa comunale la superficie complessiva determinata dalla superficie dei locali e dalla superficie delle aree scoperte, conteggiata con le modalità del comma precedente, è ridotta come segue:
 - a) 70% distributori di carburanti – autoriparatori – elettrauti - lavanderie a secco – tipografie – laboratori fotografici – tintorie non industriali- eliografie – stamperie.
 - b) 50% gabinetti dentistici – radiologici – laboratori odontotecnici.
2. Per eventuali attività non elencate si fa riferimento a criteri per analogia.
3. La superficie è ridotta, per la quota arrotondata a metro quadrato per difetto, a seguito di richiesta dell'utente indirizzata al Comune, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservanza della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22.

ART. 16 RIDUZIONE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. La quota variabile della tassa è ridotta in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di avviare correttamente al recupero.
2. Al fine dell'applicazione della agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo gli interessati sono tenuti a produrre al Comune di Issogne nel termine previsto annualmente dalla Legge per la consegna del modello unico di denuncia (m.u.d.) una dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 15/68 attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale soggetta a tassazione, la quantità dei rifiuti avviati al recupero nonché l'indicazione del soggetto al quale vengono conferiti.
3. Su richiesta del Comune il produttore, che ha beneficiato della riduzione, deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
4. Non rileva, ai fini del beneficio di cui al presente articolo, il recupero del materiale di imballaggio, la cui gestione è, per legge, a carico dei produttori e degli utilizzatori.

CAPO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARIFFA

ART. 17 LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il Comune di Issogne provvede alla riscossione della tassa tramite concessionario.
2. La formazione ed approvazione del ruolo di riscossione sia ordinari che straordinari è attribuita alla competenza del responsabile del servizio tributi del Comune.
3. La riscossione della tassa viene effettuata in numero due rate.

ART. 18 ACCERTAMENTI

1. Il Comune di Issogne provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tassa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Nell'esercizio di detta attività il Comune può rivolgere all'utente del servizio motivato invito ad esibire o trasmettere atti, documenti, questionari, dati e notizie specifiche nel rispetto delle disposizioni di cui al trattamento dei dati personali, può altresì effettuare le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto ed autorizzato dal Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni della verifica al soggetto obbligato o coobbligato al pagamento della tariffa.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune fa ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile .
4. In tutti i casi ove la denuncia originale o di variazione risulti infedele o incompleta il Comune provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica o per omissione.

ART. 19 RIMBORSI, SGRAVI E RUOLI STRAORDINARI

1. Nel caso di intervenuta cessazione dell'utenza, di variazione in diminuzione degli elementi imponibili, di errori formali o di duplicazione del tributo o eccedenza dello stesso, in presenza di pagamento della tassa già avvenuto, l'utente del servizio ha diritto al rimborso della quota di tassa risultante non dovuta, maggiorata degli interessi legali per il periodo decorrente dall'istanza di rimborso al giorno in cui lo stesso è effettuato dal comune.
2. Nel caso di tariffa iscritta a ruolo il cui pagamento non sia ancora stato effettuato dall'utente, e che risulti non dovuta per errore o a seguito di intervenuta dichiarazione di cessazione dell'utenza, o di variazione in diminuzione degli elementi imponibili il funzionario responsabile della riscossione della tassa provvede a disporre, con propria determina, la riduzione del ruolo dell'importo o maggiore importo non pagato, che risulti non dovuto – sgravio –
3. Nei casi di denunce intervenute dopo l'emissione del ruolo o di variazioni in aumento degli elementi imponibili la tariffa verrà applicata con l'emissione di un ruolo straordinario.

ART.20 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle sanzioni tributarie.

ART. 21
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al funzionario responsabile della tassa rifiuti solidi urbani spettano le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa il tributo.

ART. 22
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto al D.Lgs. 15.11.1993 n. 507e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 05.02.1997, n. 22..

ART. 23
ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altro atto regolamentare e normativo precedentemente adottato da questo Comune nella materia di cui trattasi.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento, composto da n. 24 articoli hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2000.